

AVVISO PUBBLICO

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO CHE:

- il Consiglio Comunale con deliberazione del 28/11/2014, n. 93, legalmente esecutiva, avente ad oggetto: "Statuto comunale – Approvazione nuovo testo", ha approvato all'articolo 58 bis del vigente Statuto, l'istituzione della figura del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale;
- il Consiglio Comunale con successiva deliberazione del 28/11/2014, n. 95, legalmente esecutiva, avente ad oggetto: "Istituzione del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Approvazione regolamento", ha approvato il Regolamento per l'esercizio delle funzioni di Garante dei diritti delle persone private della libertà personale;

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 4 del 16.01.2015 con la quale sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande come da ultimo approvato;

RENDE NOTO

Che a decorrere dal giorno 22.01.2015 ed entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 23.02.2015, tutti coloro che aspirano all'incarico di *Garante* possono presentare la loro candidatura recapitandola presso l'ufficio protocollo del Comune di Porto Azzurro, dalle ore 10,00 alle ore 12,30 nei giorni dal lunedì al venerdì.

Le domande presentate in carta libera, secondo il modello allegato al presente avviso, indirizzate al Sindaco del Comune di Porto Azzurro dovranno essere corredate da:

1. Copia del diploma di laurea magistrale o diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento;
2. Curriculum relativo ai requisiti professionali e culturali del candidato;
3. dichiarazione attestante:
 - a) inesistenza delle cause di cui all'articolo 3 (Incompatibilità, casi di revoca e cessazione) del Regolamento in materia;
 - b) inesistenza di condanne penali.

Le domande dovranno essere debitamente sottoscritte dai candidati.

Sull'esterno della busta dovrà essere riportata la dicitura "NON APRIRE contiene domanda per selezione del *Garante dei diritti delle persone private della libertà personale*".

Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Porto Azzurro e pubblicizzato sul sito istituzionale del Comune e potrà essere ritirato anche manualmente presso l'Ufficio Relazioni al Pubblico (URP) dalle ore 10,00 alle ore 12,30 nei giorni dal lunedì al venerdì.

Privacy

I dati dei quali il Comune di Porto Azzurro entrerà in possesso a seguito del presente Avviso verranno trattati nel rispetto della L. 196/2003.

Norme di salvaguardia

Il presente Avviso non vincola, in alcun modo, il Comune di Porto Azzurro.


Il Comune di Porto Azzurro potrà procedere all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda purché valida nella presentazione e nei contenuti.

Il presente Avviso può essere sospeso o revocato per esigenze amministrative e giuridiche del Comune di Porto Azzurro.

Porto Azzurro, 22.01.2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Dr. ~~Ciro~~ SATTO



Regolamento Garante dei diritti delle persone private della libertà personale
Articolo 2

Elezione e durata in carica

1. Il Garante viene individuato tra i cittadini dello Stato Italiano che siano in possesso di laurea magistrale o diploma di laurea, ai sensi dell'ordinamento previgente, che abbiano comprovata esperienza e competenza nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani ovvero come rappresentante di Associazioni e formazioni sociali e che offrano la massima garanzia di probità, indipendenza e obiettività.
2. Il Garante è nominato dal Sindaco, sentita previamente la Conferenza dei Capigruppo Consiliari.
3. Il Sindaco pubblicizza, tramite gli idonei strumenti di comunicazione, la possibilità di presentare candidature per l'elezione a "Garante per i diritti delle persone private della libertà personale" dando avviso alla cittadinanza dei tempi e delle modalità di presentazione delle candidature medesime.
4. I cittadini in possesso dei requisiti indicati al precedente comma 1 e che non si trovino nelle situazioni di incompatibilità di cui all'art.3, commi 2 e 3, possono presentare la propria candidatura alla carica di Garante, inoltrandola al Sindaco, unitamente a dettagliato curriculum.
5. Le candidature ed i curricula sono messi a disposizione dei Capigruppo Consiliari e dei Consiglieri comunali.
6. Il Garante resta in carica per la durata del mandato del Sindaco e non è immediatamente rinominabile. Resta, altresì, in carica fino alla nomina del nuovo Garante, operando in regime di *prorogatio* secondo quanto disposto dalle norme legislative in materia.

Articolo 3

Incompatibilità, casi di revoca e cessazione

1. Il Garante è un organo monocratico.
2. L'incarico è incompatibile con l'esercizio contestuale di funzioni pubbliche nei settori della giustizia e della sicurezza pubblica, con l'esercizio delle professioni forensi, con le funzioni di amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica.
3. Non può essere nominato Garante il coniuge, convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini fino al terzo grado di amministratori comunali, provinciali e regionali, di esercenti professioni forensi e del personale che opera presso la Casa circondariale e coloro che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità previste per la carica di Sindaco, Assessore e Consigliere Comunale del Comune di Porto Azzurro.

4. L'accettazione della candidatura per elezioni politiche o amministrative costituisce causa di decadenza dalla carica.
5. Il Garante è revocato dal Sindaco qualora, nel corso del mandato, venga a verificarsi una situazione di incompatibilità o ineleggibilità sopravvenuta, o siano rilevati gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni o gravi inadempimenti dei compiti affidati.
6. La procedura di revoca è promossa dal Sindaco, su iniziativa del medesimo o su istanza di almeno uno dei componenti della Conferenza dei Capigruppo Consiliare con proposta, da notificarsi al Garante.
7. Il Garante può presentare nei successivi dieci giorni le proprie controdeduzioni, che vengono immediatamente notificate a tutta la Conferenza dei Capigruppo Consiliari.
8. Il Sindaco, preso atto delle controdeduzioni formulate dal Garante, decide sulla proposta di revoca, con adozione di specifico decreto. In caso di revoca il Garante cessa immediatamente dall'incarico.
9. Il Garante può dimettersi dalla carica per motivate ragioni. Le dimissioni operano dal momento in cui vengono presentate al Sindaco.

**Al
Sindaco
del Comune di Porto Azzurro**

Oggetto: Domanda di selezione finalizzata alla nomina del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale

Il/La sottoscritto/a
nato/a a il, Cf.
residente in Via /P.zza
.....n. Cap Tel n.....
e-mail:.....

Presenta la propria candidatura a partecipare alla selezione di cui all'oggetto

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria responsabilità, dichiara:

- Di essere in possesso di diploma di Laurea in (vedi Regolamento)
- di essere in possesso dei requisiti per l'elezione a cariche politiche e/o amministrative;
- di non aver riportato condanne, divenute definitive, di cui all'art. 58 comma 1 comma del TUEL o condanne per delitti contro l'Amministrazione della Giustizia di cui al titolo III, capi I, II e III del libro II del codice penale e comunque condanne per fatti che sconsigliano il conferimento della carica;
- di non svolgere attività o carica tale da pregiudicare l'efficace svolgimento ed il libero esercizio delle funzioni proprie del Garante;
- di non ricoprire cariche politiche o amministrative.

Si allega :

- Copia del diploma di Laurea
- Curriculum vitae
- Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità

Li _____

Firma

Il/La sottoscritta autorizza infine, ai sensi del D.lgs. 30.06.2003, n 196, il Comune di Porto Azzurro al trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente dichiarazione e formati successivamente nell'ambito dello svolgimento della selezione pubblica e per le finalità connesse alla stessa.

Li _____

Firma
